



COMUNE DI GHEDI
PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI URBANI

Approvato con Deliberazione Consiliare n. ... del ...

ART. 1	DISCIPLINA DELLA TARIFFA.
ART. 2	APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
ART. 3	GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
ART. 4	COSTO DI GESTIONE
ART. 5	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
ART. 6	ARTICOLAZIONI DELLA TARIFFA
ART. 7	PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
ART. 8	SUPERFICI DEGLI IMMOBILI
ART. 9	SOGGETTI PASSIVI
ART. 10	PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
ART. 11	OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 12	COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA
ART. 13	SOGLIA MINIMA DI PRODUZIONE - RICOSTRUZIONE DEI CONFERIMENTI
ART. 14	TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 15	TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 16	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 17	ESCLUSIONI PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI
ART. 18	ESCLUSIONE DALL'OBLIGO DI CONFERIMENTO
ART. 19	ESCLUSIONI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI
ART. 20	RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 21	RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
ART. 22	ESCLUSIONE DELLA QUOTA VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 22-BIS	RIDUZIONE DELLA QUOTA VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 23	RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
ART. 24	SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO
ART. 25	APPLICABILITÀ E CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI
ART. 26	SCUOLE STATALI
ART. 27	TARIFFA GIORNALIERA
ART. 28	MANIFESTAZIONI ED EVENTI
ART. 29	OBLIGO DI DICHIARAZIONE
ART. 30	CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
ART. 31	CONTROLLI
ART. 32	ACCERTAMENTO
ART. 33	RISCOSSIONE
ART. 34	RIMBORSI
ART. 35	INTERESSI

ART. 36	SOMME DI MINIMO AMMONTARE
ART. 37	CONTROVERSIE
ART. 38	NORME FINALI
ART. 38	CLAUSULE DI ADEGUAMENTO

ART. 1
DISCIPLINA DELLA TARIFFA.

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs. 446/1997, la Tariffa corrispettiva, di natura non tributaria, destinata a finanziare il servizio di igiene ambientale, di cui all'art. 1, comma 668, della Legge 147/2013.
2. Per quanto non previsto e regolato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2
APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. La Tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come previsto dall'art.1, comma 690, della Legge 147/2013.
2. La tariffa è applicata agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, nel territorio del Comune, considerando, ai fini della prevalenza l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente da tariffa, come previsto dall'art. 14, comma 2, del D.L. 201/2011.

Art. 3
GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, domestici e non domestici, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
4. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e relative pertinenze;
 - b) i rifiuti non pericolosi, indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) che sono simili, per natura e composizione, ai rifiuti domestici indicati nell'allegato A, fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6 e all'articolo 19;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere c), d), e).
5. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, e

della pesca, comprese le attività a esse connesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile;

- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis, d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - d) i veicoli fuori uso.
6. Sono rifiuti speciali, se diversi dai rifiuti indicati dall'allegata tabella A, i rifiuti:
- a) prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali;
 - b) prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali;
 - c) prodotti nell'ambito delle attività commerciali;
 - d) prodotti nell'ambito delle attività di servizio;
 - e) derivanti da attività sanitarie e, in particolare, i rifiuti individuati all'art. 2, lett. g), D.P.R. n. 254/2003.
7. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del D.Lgs. 152/2006.
8. I rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche devono essere conferiti al servizio di raccolta. Possono tuttavia essere conferiti dal produttore a soggetti debitamente autorizzati per destinarli al recupero.

ART. 4 COSTO DI GESTIONE

- 1. La Tariffa corrispettiva garantisce la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- 2. Per la determinazione dei costi di servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
- 3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
- 4. Il Piano Economico Finanziario, predisposto dal Gestore del Servizio secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 ARERA e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati a consuntivo rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

ART. 5 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

- 1. La Tariffa corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione.
- 2. Se non si sia provveduto all'approvazione delle tariffe entro il termine previsto per la fatturazione il soggetto gestore può provvedere all'emissione di una rata di acconto

commisurata al 60% alle tariffe approvate per l'esercizio precedente. L'acconto verrà computato in detrazione alla prima fatturazione utile e successiva alla approvazione delle tariffe.

3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
4. Ai sensi dell'art.54, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 446/1997, le tariffe possono essere modificate, in aumento da parte del Consiglio Comunale anche oltre il termine di cui al comma 3 del presente articolo, ma comunque entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Tale procedimento potrà essere attivato qualora sopravvengano nel corso dell'anno comprovati eventi eccezionali non preventivamente programmati e non dipendenti dal gestore del servizio che comportino un aumento dei costi del servizio superiore al 25% di quanto programmato in sede di approvazione del Piano Finanziario.

ART. 6

ARTICOLAZIONI DELLA TARIFFA

1. La Tariffa è articolata nelle fasce di:
 - a) utenza domestica, comprendente i luoghi di civile abitazione;
 - b) utenza non domestica, comprendente tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
2. L'insieme dei costi da coprire attraverso la Tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti potenzialmente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
3. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata, prevista dell'art.1 comma 658 della Legge 147/2013 mediante l'imputazione dei minori costi sostenuti per il recupero ed il trattamento alle utenze domestiche nella fase di determinazione del piano finanziario.
4. La Tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, anche secondo le modalità eventualmente stabilite nel regolamento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la raccolta differenziata.

ART. 7

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. Presupposto per l'applicazione della Tariffa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tariffa le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali soggetti a Tariffa, non operative.
2. Si intendono per:
 - a) *locali* le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte* le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi,

dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche* le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dalla Tariffa in via esemplificativa:

a) le aree scoperte pertinenti o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4 La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5 Gli immobili serviti da una fornitura di pubblici servizi condominiali ovvero da pubblici servizi comuni a più unità immobiliari per le quali non sia possibile una autonoma cessazione e/o distacco possono essere esentate dal pagamento del prelievo.

6 La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione dalla Tariffa.

ART. 8

SUPERFICI DEGLI IMMOBILI

1. Sino alla compiuta attuazione delle disposizioni contenute al comma 2 del presente articolo, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile a Tariffa è pari a quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani; ai fini dell'applicazione della Tariffa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 1, comma 647 della legge 147/2013, la superficie assoggettabile alla Tariffa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Agli utenti saranno comunicate in forma idonea le nuove superfici rilevanti.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla Tariffa è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di cortili, terrazze e ogni altra superficie accessoria o pertinenziale non coperta, i balconi se fuori dal perimetro dell'edificio, le aree verdi e le parti comuni del condominio non detenute o occupate in via esclusiva, da un solo condomino, ed adibite a passaggio quali androni, vani scala e pianerottoli. Sono escluse altresì le soffitte, le cantine, i ripostigli e simili limitatamente alla parte del locale di altezza inferiore all'altezza minima di metri 1,80.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a Tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20

mq per colonnina di erogazione.

ART. 9 SOGGETTI PASSIVI

1. La Tariffa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la Tariffa è dovuta dai relativi occupanti o conduttori.
3. Potranno, a richiesta, essere aperte utenze condominiali; in questo caso la dichiarazione e il pagamento sono effettuati dall'amministratore.
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la Tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica diverse dalle società la Tariffa è dovuta anche dai soggetti che le presiedono o rappresentano.

ART. 10 PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. La Tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. La Tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di Tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di Tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta nei prescritti termini, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di Tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 11 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche e per le abitazioni tenute a disposizione da soggetti aventi residenza anagrafica nel territorio del Comune, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le

persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. La persona assente, per un periodo non inferiore all'anno, non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti (cd seconde case) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello desumibile dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza dichiarato dall'utente o, in mancanza, tenendo conto della seguente tabella di deduzione presuntiva del parametro occupanti in funzione del parametro superficie abitazione elaborata in osservanza alle disposizioni contenute nel Regolamento edilizio:
 - Tabella per l'attribuzione del numero componenti in funzione della superficie dell'abitazione:

Superficie abitazione mq.	Componenti il nucleo familiare
fino a 35	1
da 36 a 55	2
da 56 a 75	3
da 76 a 100	4
da 101 a 125	5
Oltre 126	6

4. Resta ferma la possibilità per il Soggetto affidatario di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di effettuazione del calcolo finalizzato all'emissione della bolletta o fattura di addebito, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

ART. 12. COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

La Tariffa è composta da

1. una *quota fissa* calcolata, riferita alle componenti essenziali del costo del servizio, in

particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;

2. una *quota variabile*, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. La quota variabile è così suddivisa:

- a) una *quota misurata*, correlata ai livelli individuali di conferimento, destinata a coprire i costi di raccolta e smaltimento del rifiuto secco indifferenziato;
- b) una *quota calcolata*, correlata ai livelli collettivi di produzione dei rifiuti e destinata a coprire integralmente i costi variabili, al netto dei costi di cui alla lettera a).

3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

5. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti potenzialmente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base a coefficienti di produttività K_b e K_d di cui alle tabelle 2, 4a e 4b, all. 1, del D.P.R. n. 158/1999.

6. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658 della Legge n. 147/2013 mediante l'imputazione dei minori costi sostenuti per il recupero e il trattamento alle utenze domestiche nella fase di determinazione del piano finanziario.

7. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, anche secondo le modalità eventualmente stabilite nel regolamento di igiene urbana e di gestione dei rifiuti.

ART. 13.

SOGLIA MINIMA DI CONFERIMENTO - RICOSTRUZIONE DEI CONFERIMENTI

1. Le delibere tariffarie individuano, per ogni tipologia di utenza domestica e non domestica, una soglia minima di conferimento di rifiuto secco indifferenziato, sulla base della produzione media di rifiuto secco indifferenziato, determinata sulla base dei coefficienti presuntivi di produzione K_b e K_d di cui al D.P.R. 158/99 e della quantità effettivamente raccolta nel Comune di rifiuto secco indifferenziato.
2. La soglia minima di produzione è addebitata anche in presenza di conferimenti inferiori, salvo che l'utente fornisca valida e documentata giustificazione dei minori quantitativi riscontrati. La soglia minima di produzione è proporzionalmente ridotta per le utenze che fruiscono delle riduzioni di cui agli articoli 20 e 21.
3. In caso di perdita o inattendibilità dei dati di conferimento, la parte variabile misurata della Tariffa è determinata sulla base dei dati storici di conferimento della singola utenza, tenendo conto di ogni eventuale dato rilevante; in mancanza di attendibili dati storici si applica la metodologia presuntiva di cui ai punti 4.2. e 4.4, all. 1, del D.P.R. 158/1999.

ART. 14.

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della Tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla

superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. *La quota variabile calcolata* è computata sulla base della metodologia di cui al punto 4.2. dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (coefficienti Kb) e con riferimento ai costi di cui all'articolo 12, comma 2, lett. a), attribuiti al complesso delle utenze domestiche.
3. *La quota variabile misurata* è rapportata alla quantità di rifiuto secco indifferenziato conferito dalla singola utenza e al costo unitario di gestione del medesimo rifiuto, dato dal rapporto tra i costi di cui all'art. 12. Resta salvo il disposto dell'articolo 13.
4. Ai fini di cui al comma 3 il volume dei sacchetti e dei contenitori utilizzati da ciascuna utenza è trasformato in unità di peso, tramite idonei coefficienti di compattazione determinati per le diverse tipologie di contenitore, sulla base di campioni rappresentativi rilevati periodicamente.
5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della Tariffa sono indicati nella delibera tariffaria.

ART. 15.

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della Tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie rilevante le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile calcolata è computata sulla base della metodologia di cui al punto 4.4. dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (coefficienti Kd) e con riferimento ai costi di cui all'articolo 12, comma 2, lett. a), attribuiti al complesso delle utenze non domestiche.
3. La quota variabile misurata è rapportata alla quantità di rifiuto secco indifferenziato conferito dalla singola utenza e al costo unitario di gestione del medesimo rifiuto. Resta salvo il disposto dell'articolo 13, comma 2, lett. a) del presente regolamento, attribuiti al complesso delle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuto secco indifferenziato dalle stesse prodotto. Resta salvo il disposto dell'art. 13 del presente Regolamento.
4. Ai fini di cui al comma 3 il volume dei sacchetti e dei contenitori utilizzati da ciascuna utenza è trasformato in unità di peso tramite idonei coefficienti di compattazione determinati per le diverse tipologie di contenitore, sulla base di campioni rappresentativi rilevati periodicamente.
5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della Tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 16

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività

che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica in tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, in particolare se situate in utenze industriali, purché di estensione rilevante.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 17

ESCLUSIONI PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti a Tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili oppure sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'applicabilità della tariffa alle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche informa tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da Tariffa ai sensi del presente articolo verrà applicata la tariffa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
4. Le utenze caratterizzate dalla produzione di rifiuti al di fuori delle superfici dalle stesse occupate (quali ad esempio i piccoli artigiani che eseguono lavorazioni essenzialmente presso il committente) possono conferire presso il centro di raccolta comunale nel rispetto della vigente autorizzazione ed alle tariffe applicate dall'Ente Gestore, previa stipula di idoneo

contratto, le tipologie di rifiuto relative alla propria attività, previste nel D.M. 8 aprile 2008 e ss. mm. ii..

Art. 18

ESCLUSIONE DALL'OBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dalla Tariffa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 17.

ART. 19

ESCLUSIONI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie rilevante per l'applicazione della Tariffa alle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 185, d.lgs. 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare soggette a Tariffa:
 - a) le superfici adibite ad attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, e della pesca, comprese le attività a esse connesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile;
 - b) le superfici caratterizzate da attività di costruzione e demolizione;
 - c) le superfici caratterizzate dalla produzione o dal deposito di rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, di rifiuti da abbattimento di fumi, di rifiuti provenienti dalle fosse settiche e dalle reti fognarie
 - d) le superfici delle imprese industriali specificamente adibite alla trasformazione o alla lavorazione della materia;
 - e) le superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private, adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono esclusi dalla Tariffa i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali, con i seguenti requisiti:
 - a) devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive di rifiuti speciali escluse da Tariffa;
 - b) devono essere destinati al solo deposito delle materie prime o delle merci, compresi i semilavorati, che saranno lavorate nelle superfici escluse da Tariffa ai sensi della precedente lettera a);
 - c) devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.

I rifiuti prodotti su tali magazzini non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura e spese del produttore.

Resta fermo l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di perone fisiche.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da Tariffa, la superficie rilevante è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

TIPOLOGIA ATTIVITA'	% ABBATTIMENTO
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	38%
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	28%
Elettrauto	33%
Caseifici, cantine sociali	28%
Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori, fonderie, lavorazioni ceramiche, smalterie	28%
Officine di carpenteria metallica	28%
Tipografie, stamperie, vetrerie	38%
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	38%
Lavorazioni di materie plastiche, vetroresine	38%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dal presente articolo gli interessati devono:

- indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER;
- comunicare entro il giorno 15 del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante il conferimento a imprese a ciò abilitate.

ART. 20 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La Tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
- abitazioni con un unico occupante: riduzione del 20% parte fissa e parte variabile;
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20% parte fissa e parte variabile;
 - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20% parte fissa e parte variabile;
 - a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tariffa sui rifiuti è dovuta nella misura ridotta di due terzi;
 - fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 8% parte fissa e parte variabile.

Alle utenze che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% nella quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza attestante l'attivazione del compostaggio domestico.

ART. 21

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La Tariffa si applica in misura ridotta del 20%, sia per la parte fissa che per la parte variabile calcolata, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

ART.22

ESCLUSIONE DELLA QUOTA VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, D. Lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenuti alla corresponsione della quota variabile della TARI. A tal fine, la scelta del conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno cinque anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza del predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del giorno 15 del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune e al gestore entro il termine del 30 giugno di ogni anno solare, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita del servizio devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente

autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali, con decorrenza dall'anno successivo.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al comma 3, si intende abbia optato per il servizio pubblico per la gestione di tutti i rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

ART. 22-bis

RIDUZIONE DELLA QUOTA VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, D. Lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico una parte di rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenuti alla corresponsione della quota variabile della TARI. A tal fine, la scelta del conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno cinque anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza del predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e di costi.

3. La percentuale di riduzione della quota variabile calcolata è $Pr = Q_r / Q_t$, dove:

- Q_r è la quantità documentata in kg di rifiuti urbani avviati al riciclaggio;
- Q_t è la produzione teorica di rifiuti, con $Q_t = K_d \cdot S_r$ con:
- K_d è il coefficiente di produttività applicato all'utenza nel computo della quota variabile;
- S_r è la superficie di riferimento.

4. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del giorno 15 del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune e al gestore entro il termine del 30 giugno di ogni anno solare, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita del servizio devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente

autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali, con decorrenza dall'anno successivo.

5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al comma 3, si intende abbia optato per il servizio pubblico per la gestione di tutti i rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

ART. 23

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. La Tariffa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie rilevante non superiore a 150 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire i propri rifiuti presso il centro di raccolta comunale.
3. La Tariffa è dovuta nella misura del 20% della Tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 24

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

1. Il Comune può accollarsi, in tutto o in parte, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, la Tariffa dovuta dai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico e che ne facciano domanda al Comune, previa delibera della Giunta Comunale.

ART. 25

APPLICABILITÀ E CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI

1. Le riduzioni previste negli articoli 20 e 21 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
2. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 26 SCUOLE STATALI

1. La Tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del d.l. n. 248/2007 (convertito dalla l. n. 31/2008).
2. La somma attribuita al Soggetto affidatario ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la Tariffa.

ART. 27 TARIFFA GIORNALIERA

1. Si applica la Tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La Tariffa giornaliera si applica anche alle attività non soggette a tariffa ai sensi degli articoli 17, 18 e 19.
3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della Tariffa giornaliera, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dal canone unico patrimoniale.
6. Alla tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 22 e 23; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'art. 20 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'art. 21.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.

ART. 28 MANIFESTAZIONI ED EVENTI

1. In occasione di eventi sportivi, raduni o altre manifestazioni sociali, culturali, politiche, di intrattenimento e spettacolo lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti potrà essere effettuato in base a specifiche indicazioni fornite dal Comune al Soggetto affidatario del servizio, in relazione alla particolarità dei rifiuti prodotti.
2. L'utente è tenuto a comunicare, prima dell'effettiva occupazione, tutti i dati necessari all'applicazione della Tariffa giornaliera e ad effettuare il versamento della stessa.
3. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali Comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, l'ammontare della Tariffa è stabilito in base agli specifici costi di pulizia e gestione dei rifiuti, sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene ambientale.

ART. 29
OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi della Tariffa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della Tariffa ed in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 30
CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a Tariffa, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla Tariffa, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini dei previgenti prelievi sui rifiuti urbani.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della Tariffa. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A.,

- codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente presso gli Sportelli istituiti dal Soggetto affidatario del servizio o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Soggetto affidatario del servizio provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 31 CONTROLLI

1. Il soggetto che applica la Tariffa controlla il rispetto degli adempimenti a carico degli utenti e la veridicità di quanto dichiarato, attivando anche verifiche puntuali o a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rilasciate.
2. A tal fine è possibile in particolare:
- a) richiedere agli utenti l'esibizione di contratti di locazione, affitto, planimetrie, documenti o altri atti ovvero la presentazione o di dichiarazioni autocertificative sostitutive dei documenti richiesti;
 - b) richiedere notizie ed elementi agli occupanti o detentori oppure anche ai proprietari di locali e aree;
 - c) utilizzare le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura di pubblici servizi;
 - d) accedere alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete;
 - e) richiedere informazioni, atti e planimetrie agli amministratori di edifici condominiali, di centri commerciali integrati o di altri complessi immobiliari, in particolare sull'estensione, utilizzo e sugli occupanti di parti comuni o individuali.
3. Il personale incaricato, munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata, previo preavviso scritto di almeno dieci giorni, per verificare le superfici, l'uso delle medesime e altri elementi rilevanti nel calcolo della Tariffa.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione, la quantificazione della Tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile. La superficie di unità immobiliari a destinazione ordinaria può essere determinata in misura presuntiva pari alla superficie catastale ridotta del 20%.
5. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato agli interessati, che possono nei successivi

trenta giorni fornire le precisazioni del caso.

6. Il Comune deve trasmettere mensilmente al soggetto incaricato di applicare la Tariffa i dati in suo possesso rilevanti per l'applicazione della Tariffa e, in particolare, le variazioni nei dati anagrafici, nelle licenze commerciali e derivanti dalle pratiche edilizie.

ART. 32 ACCERTAMENTO

1. L'omessa, l'incompleta o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata inviando all'interessato tramite raccomandata A.R. o mezzo equipollente nei termini di cui all'art. 1 cc. 161 e seguenti della L. 296/2006, apposito avviso, nel quale sono specificate le ragioni dell'atto e distintamente le somme dovute per Tariffa, addizionali, imposte, interessi di mora, e spese, da versare entro sessanta giorni dalla notifica.
2. Le spese di accertamento sono quantificate nella misura del 30% delle somme ancora dovute.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi siano superiori a € 5.000 per gli utenti non domestici e a € 700 per gli utenti domestici, può essere concordata con l'ente gestore e non oltre il termine di versamento una rateazione sino a dodici rate mensili, oltre agli interessi al tasso di cui all'articolo 35. L'utente decade dalla rateazione nel caso in cui tardi a versare anche una sola rata di oltre quindici giorni.

ART. 33 RISCOSSIONE

1. La Tariffa è applicata e riscossa in via ordinaria tramite bollette, fatture o inviti di pagamento inviate in formato cartaceo anche per posta semplice, suddividendo l'ammontare annuo della Tariffa in almeno due rate a scadenza semestrale. E' fatta salva la facoltà dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico.
Il versamento del dovuto può essere effettuato mediante sistema PagoPa e attraverso le piattaforme web dedicate di cui all'art. 5 di cui al D. Lgs. n. 82/2005.
2. Qualora l'utente non versi quanto dovuto alle prescritte scadenze è inviata, tramite raccomandata A.R. ed entro il quinquennio prescrizione di cui all'art. 2948 c.c., richiesta formale di pagamento, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e degli interessi di mora. Si applica il comma 3 dell'articolo 32.
3. Decorso invano il termine per il versamento delle somme indicate negli avvisi di accertamento o nelle richieste formali di pagamento ovvero in caso di decadenza dalla rateazione si procede alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
4. Alla riscossione coattiva si procede nelle forme di cui al codice di procedura civile, tramite ingiunzione prevista dal R.D. 639 del 1910 o con altre forme previste dalla vigente legislazione.

ART. 34 RIMBORSI

1. I rimborsi di somme pagate e non dovute debbono essere richiesti entro i termini prescrizione decorrenti dalla data di pagamento.
2. Sull'istanza di rimborso si procede entro 90 (novanta) giorni dalla data della richiesta.

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi dalla data del versamento, calcolati in base a quanto indicato dall'art. 35 del presente regolamento.

ART. 35 INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di tre punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 36 SOMME DI MINIMO AMMONTARE

1. Non si procede ad accertamento, a riscossione ordinaria o coattiva o a rimborso per somme inferiori a € 15,00 (esclusi oneri ed accessori), salvo siano relative a più annualità.

ART. 37 CONTROVERSIE

1. Le controversie concernenti la tariffa corrispettiva sono devolute alla giurisdizione ordinaria.

ART. 38 NORME FINALI

1. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
2. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2021.

ART. 39 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

RIFIUTI SIMILI AI DOMESTICI

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* (pericolosi)	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (pericolosi)	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (pericolosi)	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* (pericolosi)	200130
ALTRI RIFIUTI	altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Sono, altresì, rifiuti urbani

° i rifiuti sanitari individuati dall'art. 2, lett. g) del D.P.D. 15 luglio 2003 n. 254, purchè non rientrino tra i rifiuti sanitari pericoli a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, e costituiti da:

- Rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- Rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per le quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- Vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e quantità siano assimilati agli urbani,

- La spazzatura;
 - Indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - I rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - I gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannoloni pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - I rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani;
- ° Sfalci e potature prodotti da aree verdi delle utenze non domestiche sono conferibili al servizio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17;
- ° Sono conferibili al servizio pubblico i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dalle utenze non domestiche analoghi, per natura e per quantità a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usati sia dalle utenze domestiche che dalle utenze non domestiche (c.d. *dual use*) sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dalle utenze domestiche.

Allegato B

UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni > 5.000 abitanti)

Musei, biblioteche, scuole associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni ed autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e di riposo
Ospedali
Uffici, agenzie
Banche, istituti di credito e studi professionali
Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria ferramenta ed altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, fabbro, idraulico, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannone di produzione
Attività artigianali di produzione di beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, hamburgerie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato generi alimentari
Discoteche, night club